



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 91 del 21/08/2012 -
Determinazione nr. 1862 del 21/08/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Società La Nuova Calcestruzzi S.r.l. - Autorizzazione allo scarico in fossato stradale con presenza d'acqua di acque reflue provenienti dall'insediamento sito in Pasiano di Pordenone, Via Pescarate, 2/a.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il signor Marson Giovanni nato a Pordenone il 06.02.1956 e residente in Pordenone via Monte Cavallon.44, in qualità di Legale Rappresentante della Società, con sede legale ed operativa in Pasiano di Pordenone via Pescarate, n. 2/a ha presentato l'istanza di autorizzazione allo scarico in fossato stradale con presenza d'acqua di acque meteoriche di dilavamento in data 10.05.12 prot n. 37798 ;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni del 20.07.12 assunte al protocollo n. 56527 del 23.07.12, e integrazioni del 27.07.12 assunte al prot. n. 58760 del 31.07.12;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati:

sottoscritti da legale rappresentante e con timbro di professionista abilitato:

- Relazione illustrativa impianto scarichi datata 07.05.12;
- Relazione integrativa impianto scarichi datata 27.07.12;
- Tav. S - planimetria generale impianto scarichi comprensiva di Estratto di mappa e CTR datata 07.05.12;
- Tav. S.1- planimetria generale impianto scarichi e individuazione aree interessate, datata 09.07.12;
- Scheda tecnica deoliatore HT, datata 16.07.12;
- Scheda tecnica Friultank - 65 datata 27.07.12;

elaborati sottoscritti da legale rappresentante:

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue industriali datata 07.05.12;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante della Società e di data 07.05.12;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza ed alle integrazioni che trattasi di impianto di betonaggio per la preparazione di calcestruzzo da inviare ai cantieri edili;

le acque che generano lo scarico derivano da:

- a) acque di dilavamento dell'area dove avviene il deposito del carburante in cisterne e la successiva erogazione ai mezzi per il trasporto del calcestruzzo (area 3);
- b) acque di dilavamento piazzali di transito e manovra dei mezzi di trasporto del calcestruzzo e di materiali solidi quali inerti, sabbie e terra (area 1);

le acque di cui alla lettera a) vengono intercettate da due caditoie e inviate a un disoleatore funzionante in continuo della potenzialità di trattamento pari a 1,5 l/s;

le acque di cui alla lettera b) vengono raccolte da cunette perimetrali e da alcune caditoie successivamente inviate, unitamente a quelle della lettera a), a due vasche, la prima di dissabbiatura e la successiva di dissabbiatura-disoleazione con filtro disoleatore a pacchi lamellari e filtro finale a coalescenza, funzionanti in continuo per l'intera portata di ciascun evento meteorico, aventi capacità complessiva di 38 m³ e potenzialità di trattamento pari a 65 l/s;

lo scarico avviene su tratto intubato di fossato stradale che come indicato dalla Società e dal Comune di Pasiano di Pordenone, ha presenza d'acqua naturale con periodi di asciutta inferiori a 120 giorni all'anno; il pozzetto di campionamento è individuato subito a monte del punto di scarico in tav. S;

le acque reflue industriali (lavaggio impianti betonaggio e mezzi trasporto calcestruzzo), nonché quelle meteoriche di dilavamento dell'area di confezionamento del calcestruzzo e area di deposito delle croste e dei residui di cemento (area 2 di tav. S), vengono raccolte in vasche di accumulo/decantazione e riutilizzate nel ciclo produttivo.

VISTO l'art. 19 della L.R. 16/2008 che prevede nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nell'insediamento, che lo stesso venga autorizzato *"fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali"*

DATO ATTO dei pareri espressi dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 03.08.2012 e del parere di ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone di cui alle note prot. n. 4683-P del 16.08.12 e prot. n. 4726-P del 20.08.12, anticipate tramite posta elettronica nelle date 16.08.12 e 20.08.12, dai quali sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 11 del dispositivo, e inerenti, fra l'altro:

- la localizzazione dei punti di campionamento e le condizioni per la loro accessibilità;
- i limiti tabellari da rispettare per i parametri ritenuti più significativi, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 16/2008;
- la gestione del sistema di depurazione con le disposizioni per gli autocontrolli allo scarico;
- la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;

RITENUTO nel caso in questione, come indicato nell'incontro del 03.08.12 e nella succitata nota di ARPA del 20.08.12, di imporre allo scarico il rispetto dei limiti della Tab. 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per i parametri pH, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, COD, solventi organici aromatici totali, Cadmio, Nichel, Piombo, Cromo VI, Rame, Zinco e Arsenico e di prescrivere gli autocontrolli per i medesimi parametri e per Antimonio e Vanadio, questi ultimi *"per conferma dei dati di letteratura"*; gli autocontrolli, come indicato da ARPA nella nota del 20.08.12, dovranno essere effettuati una volta all'anno per due anni; in modo da poterli rivedere in futuro sulla base dei dati ottenuti;

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento e chieste osservazioni con nota del 13.06.12 prot. n. 46658, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi

Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Pasiano di Pordenone, al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, alla Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici e alla Direzione Centrale Pianificazione – Servizio Tutela Beni Paesaggistici della Regione, alla Direzione Centrale ambiente-Servizio idraulica e chiesto parere tecnico ambientale con nota del 31.07.12 prot. n. 58483 all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e ASS. n. 6 Friuli Occidentale;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Pasiano di Pordenone, con nota prot. n. 11000 del 20.07.12, assunta al prot. n. 56332 del 23.07.12 e nota prot. n. 11243 del 26.07.12, assunta al prot. n. 59451 del 03.08.12, ha rilevato che il recapito dello scarico avviene su un fossato collegato a quello posto lungo la provinciale n. 9 “Strada del mobile”, e ancora che *“Tale fossato è da considerarsi corpo idrico significativo avente una portata naturale nulla inferiore a 120 giorni all'anno”*; Lo stesso Ente ha anche informato che il nome del corpo idrico individuato dalla Società “scolo Fossadiella” non sarebbe corretto in quanto tale nome è attribuito ad uno scolo che si trova in parte nel comune di Pasiano di Pordenone e in parte in quello di Azzano Decimo nella frazione di S. Andrea;
- il servizio di Idraulica della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna della Regione, con nota del 09.08.12, assunta al prot. n. 62266 del 17.08.12, rileva, fra l'altro, che *“Il corpo recettore...indicato con il nome di Fossadiella...Per lo stesso ...viene confermato dal sopralluogo eseguito...in data 20 luglio 2012 la presenza di una certa quantità di acque di risorgiva che risulta in movimento...lo scolo Fossadiella...in realtà è ubicato in altra posizione topografica...quello indicato in planimetria ..è...scolo pubblico...che poi si immette..nel rio...Fossatiella...si è del parere che lo scarico ...non indirizza le proprie acque reflue su corpo idrico demaniale ma su corpo idrico privato...”*;

PRESO ATTO che trattasi di istanza di autorizzazione allo scarico le cui opere risulterebbero non ancora ultimate e che, pertanto, si rende necessario, a opere ultimate, inviare alla Provincia e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone comunicazione della data di conclusione dei lavori unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica indicata nelle premesse e comunicazione della data di inizio attività;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 100,00 introitati al Cap. 3580.20 “Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006” – Istruttoria pratiche” giusta reversale n. 3842 del 06.07.12;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 75,02 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
 - € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia
- e pertanto va effettuato, da parte della Società, conguaglio pari ad € 75,02 da introitare al Cap. 3580.10 Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780) – “Autorizzazioni”;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e la L.R. 16/2008 inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale 16 del 01.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Sezione II, come successivamente modificato, la Società La Nuova Calcestruzzi S.r.l., con sede legale ed operativa in Pasiano di Pordenone via Pescarate, n. 2/a, è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore allo scarico su fossato stradale con presenza d'acqua di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento adibito a impianto di betonaggio, dalla data di ultimazione degli interventi di cui alle premesse, come descritto nelle stesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) lo scarico di acque di dilavamento dei piazzali deve rispettare, per i parametri pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, solventi organici aromatici totali, Cadmio, Nichel, Piombo, Cromo VI, Rame, Zinco e Arsenico i valori limite di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
 - b) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza)
 - c) vengano effettuati i seguenti autocontrolli sui reflui nel pozzetto di campionamento, dalla data di inizio attività con frequenza almeno annuale, su pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, solventi organici aromatici totali Cadmio, Nichel, Piombo, Cromo VI, Rame, Zinco, Arsenico, Antimonio e Vanadio. Per quanto riguarda tutti i parametri di autocontrollo, si potrà considerare la modifica dopo una valutazione su un periodo almeno biennale;
 - d) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la Società;
 - e) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - f) ad opere ultimate e prima dell'inizio dell'attività, deve essere inviata alla Provincia e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone comunicazione della data di conclusione dei lavori

unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto indicato nella documentazione tecnica indicata nelle premesse e comunicazione della data di inizio attività.

3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
4. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
5. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento ed efficace dalla data di inizio attività conseguente all'ultimazione degli interventi di cui alle premesse. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
8. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
9. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
10. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
11. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:

- a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
 - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
 - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
 - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
12. Di dare atto che saranno comunicati alla Società importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio sulle spese sostenute come esplicitate nelle premesse ed eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
13. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Pasiano di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 21/08/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni